



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
IC 1 CAPOLUOGO- POGGIOMARINO**

VIA ROMA, 38 – 80040 – POGGIOMARINO (NA) – Tel./fax 081 8651166

Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale:

VIA G. BERTONI, 15 – 80040 POGGIOMARINO (NA), tel./fax 081 8652694

Cod. Fiscale 82019200631 - Codice Meccanografico Scuola NAIC8F9003

e\_mail: [naic8f9003@istruzione.it](mailto:naic8f9003@istruzione.it) - pec: [naic8f9003@PEC.istruzione.it](mailto:naic8f9003@PEC.istruzione.it) - [www.ic1capoluogopoggiomarino.edu.it](http://www.ic1capoluogopoggiomarino.edu.it)

ISTITUTO COMPRENSIVO - 1 CAPOLUOGO-POGGIOMARINO  
Prot. 0000528 del 07/02/2022  
IV-8 (Uscita)

Alle famiglie degli alunni  
A tutto il personale  
p.c. DSGA  
Referenti Covid  
Loro sedi  
Atti  
Sito web

**OGGETTO: Nuove disposizioni sanitarie e di didattica in presenza in caso di accertata positività al Covid19 di uno o più studenti della classe**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.L. n.5 del 04/02/2022 recante nuove “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”;

Vista la C.M. n. 9498 del 04/02/2022;

COMUNICA

le nuove disposizioni contenute nel decreto in oggetto e le relative procedure organizzative.

**SCUOLA DELL'INFANZIA**

A. fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

B. con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una **durata di cinque giorni**; La riammissione avviene mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica).

**SCUOLA PRIMARIA**

A. Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni

che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

B. Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

- per coloro che diano dimostrazione di

a. avere concluso il ciclo vaccinale primario o

b. di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,

c. oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista,

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

- Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione:

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

- Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la **durata di cinque giorni**;

## **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

A. con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe:

l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

B. con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

1) Per gli studenti che diano dimostrazione:

- di aver ricevuto la dose booster, oppure

- di aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure

- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

Attività didattica in presenza con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

2) Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la **durata di cinque giorni**.

La riammissione in classe è subordinata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 effettuato anche in centri privati a ciò abilitati e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Ai fini della definizione dell'accertamento del numero di casi in ciascuna classe, si precisa che si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 2 della presente circolare, se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica

entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza agli Alunni che si trovino: 1. ad avere concluso il ciclo vaccinale primario; 2. essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, può essere controllata dal Personale scolastico, al momento dell'ingresso a scuola, mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19. (D.L. 4/2022- art. 6 c. 5). Alternativamente, gli alunni potranno accedere alle lezioni in presenza esibendo, al personale preposto al controllo, il certificato cartaceo di completamento del ciclo vaccinale o il certificato cartaceo di avvenuta guarigione entro i 120 giorni precedenti.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Coloro che non sono in regola con i requisiti normativi non saranno ammessi a scuola in presenza

Inoltre,

DISPONE

Solo per lunedì 7/02/2022, in attesa di indicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione del Distretto 52 ASL NA 3 SUD, gli alunni e/o le classi coinvolte da provvedimenti di quarantena saranno comunque ancora autorizzati alla DAD.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Antonietta Ottaiano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell'art.3 comma2del D.L.vo n.39/93